

COMUNE DI VESPOLATE

Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 21

OGGETTO: Costituzione nuova convenzione per la gestione del servizio di Segreteria comunale in forma associata.

L'anno **duemilatredici** addì **ventotto** del mese di **novembre** alle ore 18.30, nella sala riservata alle riunioni, regolarmente adunato, previa notifica e recapito in tempo utile di avviso scritto a tutti i Consiglieri, si è riunito in sessione straordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano:

		Presenti	Assenti
Migliavacca Pierluigi	Sindaco	X	
Giacomelli Claudio	Consigliere	X	
Andria Pantaleone	Consigliere	X	
Malandra Alessandro	Consigliere	X	
Cassetti Romina	Consigliere	X	
Colombo Giorgio	Consigliere	X	
Volta Gianluca	Consigliere	X	
Cornero Monica	Consigliere		X
Caputo Antonio	Consigliere	X	
Bazzani Giovanni	Consigliere	X	
Sciarrabba Calogera	Consigliere		X
Ferrini Piero	Consigliere		X
Ghiotto Giuliana	Consigliere	X	
	Totali	10	3

Assenti giustificati risultano i Sigg: Monica Cornero e Piero Ferrini.

Partecipano alla seduta in qualità di Assessori esterni i Sigg.: Antonino Farruggia ed Enrica Gandini.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Gabrio Mambrini.

Riconosciuta la legalità dell'adunanza, il Sig. Pierluigi Migliavacca, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il Sindaco Presidente invita il Consiglio alla discussione della proposta in O.d.G., che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale sotto la lettera A), ampiamente già documentata agli atti.

Coglie nel contempo l'occasione per ringraziare il Segretario Comunale dott. Gabrio Mambrini, il quale, in virtù del suo operato e della sua collaborazione seppure a scavalco, avrebbe consentito di affrontare e superare momenti critici e talvolta difficili dell'attività amministrativa nei mesi passati, frutto anche di situazioni pregresse e ricorda altresì come anche in questo caso il repentino mutare del quadro legislativo, con il recente differimento dei termini al 1° luglio 2014 in materia di associazionismo, male si concilia con una definitiva soluzione territoriale del problema; per cui si sarebbe ritenuto nel frattempo, con eventualità nell'immediato futuro di poter ritornare in proposito ad una revisione della questione, di includere questo Comune, grazie anche alla disponibilità manifestata da parte del dottor Mambrini, nella Convenzione di Segreteria già in essere avente capofila il Comune di Garbagna Novarese al fine di garantire adeguata continuità operativa con la presenza da titolare dell'attuale professionista.

Chiede la parola il Consigliere del Gruppo di minoranza "Insieme per migliorare" Sig. Giovanni Bazzani, il quale, afferma di non mettere in discussione nello specifico la figura dell'attuale Segretario dottor Mambrini, sulla quale si associa nei ringraziamenti per l'attività svolta fin qui, bensì ritiene di focalizzare l'attenzione su due aspetti che sarebbero emersi in sede di esame della proposta di deliberazione e sui quali si sarebbe già confrontato con i rispettivi responsabili di servizio tecnico e contabile e che atterrebbero rispettivamente ad una più definita e circoscritta presenza del Segretario in termini di ore settimanali a Vespolate e di quantificazione di spesa afferente alla percentuale indicata in deliberazione ed in Convenzione anche se a detta della Responsabile dei servizi finanziari la copertura presunta di spesa trova adeguata collocazione nel documento contabile. Pertanto invita l'Assemblea a prendere in considerazione l'opportunità di emendare od integrare parzialmente la premessa della proposta di deliberazione secondo quanto dettagliatamente specificato nella proposta redatta dal proprio Gruppo, che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale sotto la lettera B).

Udita la replica del Sindaco Presidente, il quale asserisce che lo schema di convenzione in argomento richiama espressamente quelli che analogamente sono già in uso ed adottati in precedenza ed è in sintonia con le attuali forme di trasparenza mediante le quali si potrebbe tramite le pubblicazioni presenti nei vari siti individuare le competenze attribuite al Segretario o per il futuro a qualsiasi Segretario che dovesse assumere l'incarico e da lì stabilire di riflesso la relativa quota di spesa ancorata al contratto in essere. Essendo poi quella del Segretario una figura che per sua natura e collocazione nel quadro ordinamentale dell'Ente locale sfugge alla limitazione temporale dell'ora concordata in più o in meno, avendo una serie di incombenze e di obiettivi il cui perseguimento travalica tale aspetto con una connaturata flessibilità professionale contemplata per altro anche nell'articolazione della convenzione.

Chiede la parola il Consigliere di minoranza Sig.ra Giuliana Ghiotto, la quale anch'ella si associa all'apprezzamento di tutti per l'operato del Segretario dottor Mambrini e guarda con soddisfazione alla presente convenzione anche se ci tiene a sottolineare come in prospettiva di associazionismo locale avrebbe visto meglio una convenzione completamente inserita tra i Comuni del territorio, anche se la durata di un solo anno consentirebbe di ritornare già in un futuro non lontano sull'argomento con ulteriori eventuali sviluppi. Da lì formula alcuni quesiti di carattere tecnico afferenti al passaggio tra ex-Agenzia dei Segretari Comunali e Ministero degli Interni.

Consiglieri presenti n.11, per l'ingresso del Consigliere Sig.ra Calogera Sciarrabba alle ore 19,20 nel corso del presente punto in O.d.G.

A tal proposito il Segretario Comunale Reggente, autorizzato, risponde ai quesiti di carattere tecnico precedentemente posti dal Consigliere di minoranza Sig.ra Giuliana Ghiotto in merito soprattutto all'evoluzione normativa più recente.

Il Sindaco Presidente ringrazia per le delucidazioni offerte in proposito dal Segretario e ribadisce, richiamando alcuni passaggi contenuti nella convenzione, come il suo ruolo sia largamente assimilabile a quello di natura dirigenziale.

Chiede la parola il Consigliere del Gruppo di minoranza "Insieme per migliorare" Sig. Giovanni Bazzani, il quale non intende contraddire tale principio, bensì chiede formalmente che si trovi comunque a margine della convenzione o anche al di fuori di essa, non tanto e solo per il Segretario Mambrini sul quale non vi è nulla da eccepire, ma sulla figura del Segretario in astratto, l'opportunità di conoscere dapprima gli spazi e i tempi di permanenza concordati con il Sindaco o con il Comune al fine di garantire anche ai Consiglieri e magari ai cittadini la possibilità di usufruire direttamente, qualora si presenti la necessità, del funzionario; diversamente il suo Gruppo si asterrà dalla votazione sull'argomento.

Udita la replica del Sindaco Presidente che, a conclusione del tutto, afferma che fino ad oggi la funzionalità e l'efficienza e l'efficacia sono state comunque garantite mediante il filtro dei singoli dipendenti, coordinati per l'occasione dal massimo funzionario del Comune ovvero il Segretario con il quale si può prendere contatti tranquillamente tramite appuntamento ed il quale garantisce, al di là del mero spazio fisico dell'ufficio, il supporto necessario di cui ha bisogno il personale.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e/o contabile espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per quanto di rispettiva competenza dai Responsabili dei Servizi e contenuti nella proposta in O.d.G. allegata alla presente deliberazione sotto la lettera A);

Tutto ciò premesso:

Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n°36 del 03.11.2000;

Visto il vigente regolamento comunale per il funzionamento del consiglio comunale;

Visto il T.U.E.L. 267/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 9 voti favorevoli, n. 2 astenuti (Giovanni Bazzani e Calogera Sciarrabba), contrari n 0, su n. 11 Consiglieri presenti e n. 9 votanti

DELIBERA

1) DI COSTITUIRE, mediante ampliamento della vigente convenzione tra i Comuni di Garbagna Novarese, di Caltignaga e di Mandello Vitta, la nuova convenzione tra i Comuni di Garbagna Novarese, di Caltignaga, di Mandello Vitta e di Vespolate per l'esercizio in forma associata delle funzioni di Segreteria Comunale, ai sensi dell'art. 30 e 98, 3° comma, del D.Lgs. 267/00 e dell'art. 10 del DPR 465/97, per le ragioni espresse in premessa.

2) DI APPROVARE a tal fine lo schema di convenzione che consta di n° 11 articoli, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

3) DI DARE ATTO che tale convenzione decorrerà dal 01/01/2014 ed il termine di durata viene fissato al 31/12/2014.

4) **DI DARE CORSO**, a cura del Comune Capo Convenzione, agli adempimenti conseguenti, trasmettendo la presente deliberazione e le deliberazioni dei Consigli Comunali dei Comuni interessati, alla Prefettura del capoluogo ex Agenzia Autonoma Gestione Albo Segretari Comunali Sezione Regionale del Piemonte.

5) **DI DICHIARARE**, con successiva e separata votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00.

Successivamente con separata votazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 11 voti favorevoli, n. 0 astenuti e n.0 contrari, su n. 11 Consiglieri presenti e n. 11 votanti

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL D.lgs. n. 267/2000.

=====

Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Pierluigi Migliavacca

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Gabrio Mambrini

Per copia conforme all'originale:

li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutiva, a partire dal: 16/12/2013

Lì 16/12/2013

IL MESSO COMUNALE
f.to Fabrizio Munaron

E S E C U T I V I T Á

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs 267/2000 ss.mm.ii.

decorso il decimo giorno dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il _____ per la decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii..

Vespolate, li _____

Il Segretario Comunale

COMUNE DI VESPOLATE

CONSIGLIO COMUNALE 28/11/2013 - O.D.G. N.4

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Costituzione nuova convenzione per la gestione del servizio di Segreteria comunale in forma associata.

IL SINDACO

PREMESSO che l'art. 30 del T.U.E.L. – giusto D.Lgs. 267 del 18/08/2000 – consente ai Comuni la stipulazione di apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

VISTO l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 T.U.E.L. e l'art. 10 del D.P.R. 4/12/1997 n° 465;

VISTA la legge n° 122 del 30 Luglio 2010, art. 7 commi 31 ter – 32 octies;

DATO ATTO che la normativa prevede la possibilità per i Comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale della Ex agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari Comunali e Provinciali, (art. 7 commi 31 ter – 32 octies), di gestire in forma associata il Servizio di Segreteria Comunale;

CONSIDERATO che il Comune di Vespolate, a seguito di apposite richieste pervenute dalla Prefettura U.T.G. di Torino ex Agenzia Autonoma Gestione Albo Segretari Comunali Sezione Regionale del Piemonte con le quali si invitava tale Ente ad addivenire alla copertura della sede della segreteria comunale resasi vacante in via esclusiva o in forma associata, ha valutato l'opportunità, condivisa anche dai Comuni interessati di aderire alla vigente convenzione tra i Comuni di Garbagna Novarese, di Caltignaga e di Mandello Vitta con scadenza al 31 dicembre 2014, giusto accordo informale perfezionato mediante apposita comunicazione prodotta dal Comune di Garbagna Novarese, in qualità di capo convenzione, all'indirizzo della Prefettura U.T.G. di Novara delegata allo scopo dalla Prefettura capoluogo U.T.G. di Torino, mediante apposita nota n. 2915 di protocollo in data 29 ottobre 2013 e fatta pervenire anche ai Sindaci dei Comuni di Caltignaga, Mandello Vitta e Vespolate;

RITENUTO, previa consultazione dei Sindaci dei Comuni convenzionati, di provvedere nel contempo a rivedere i contenuti della suddetta vigente convenzione, in particolare in ordine al riparto delle spese per il conseguente svolgimento del servizio;

RITENUTO quindi di procedere all'estensione del servizio di segreteria comunale in forma associata tra il Comune di Garbagna Novarese, il Comune di Caltignaga, il Comune di Mandello Vitta ed il Comune di Vespolate alle condizioni che sono contenute nello schema di convenzione allo scopo predisposto;

DATO ATTO che alla spesa relativa al servizio di segreteria comunale vi concorrono i Comuni convenzionati proporzionalmente nella misura percentuale di partecipazione pari rispettivamente al

40% (Comune di Garbagna Novarese), al 20% (Comune di Caltignaga), al 20% (Comune di Mandello Vitta) e al 20% (Comune di Vespolate);

ACCERTATO che lo schema di convenzione contiene tutti gli elementi indicati dall'art. 30 e 98, 3° comma, del D.Lgs. 267/00 e dell'art. 10 del DPR 465/97;

ATTESO che la popolazione residente al 31/12/2012 dei quattro Comuni è pari a:

- Garbagna Novarese n. 1391 abitanti
- Caltignaga n. 2577 abitanti
- Mandello Vitta n. 246 abitanti
- Vespolate n. 2082 abitanti

per un totale di n° 6296 abitanti e che conseguentemente la suddetta convenzione, ai sensi della vigente normativa e con provvedimento della Sezione Regionale della Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali del Piemonte di riconoscimento della stessa, viene contestualmente ascritta alla classe 3[^] (popolazione compresa tra i 3000 e i 10000 abitanti);

PRESO ATTO che tre dei Comuni sottoscrittori della nuova convenzione costituiscono già sede convenzionata di segreteria coperta da Segretario titolare, mentre il Comune di Vespolate è attualmente privo di segretario titolare;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 TUEL 267/00;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 2, TUEL 267/00;

VISTO il D.Lgs. 267/00;

PROPONE

- 1) **DI COSTITUIRE**, mediante ampliamento della vigente convenzione tra i Comuni di Garbagna Novarese, di Caltignaga e di Mandello Vitta, la nuova convenzione tra i Comuni di Garbagna Novarese, di Caltignaga, di Mandello Vitta e di Vespolate per l'esercizio in forma associata delle funzioni di Segreteria Comunale, ai sensi dell'art. 30 e 98, 3° comma, del D.Lgs. 267/00 e dell'art. 10 del DPR 465/97, per le ragioni espresse in premessa.
- 2) **DI APPROVARE** a tal fine lo schema di convenzione che consta di n° 11 articoli, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
- 3) **DI DARE ATTO** che tale convenzione decorrerà dal 01/01/2014 ed il termine di durata viene fissato al 31/12/2014.
- 4) **DI DARE CORSO**, a cura del Comune Capo Convenzione, agli adempimenti conseguenti, trasmettendo la presente deliberazione e le deliberazioni dei Consigli Comunali dei Comuni interessati, alla Prefettura del capoluogo ex Agenzia Autonoma Gestione Albo Segretari Comunali Sezione Regionale del Piemonte.
- 5) **DI DICHIARARE**, con successiva e separata votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00.




IL SINDACO

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii..

Vespolate, li 22 NOV. 2013

Il Responsabile del Servizio



Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii..

Vespolate, li 22 NOV. 2013

Il Responsabile del Servizio



=====**REPUBBLICA ITALIANA**=====

=====**COMUNE DI VESPOLATE**=====

=====**PROVINCIA DI NOVARA**=====

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI GARBAGNA NOVARESE, DI
CALTIGNAGA, DI MANDELLO VITTA E DI VESPOLATE PER IL
SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DI SEGRETERIA COMUNALE
DI 3^ CLASSE - ARTT. 30 E 98 COMMA 3 DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 267 DEL 18.08.2000 E ART.10 DEL D.P.R. N. 465
DEL 4.12.1997.** =====

L'anno duemilatredici il giorno _____ del mese di _____
in Garbagna Novarese (NO) presso la Sede Comunale – Piazza Municipio
n°10.=====

=====**TRA**=====

- il Comune di Garbagna Novarese, in seguito denominato anche come
Comune “Capo convenzione”, rappresentato dal Sig. MILANESI Rag.
Davide , nato a Novara il 17/07/1978 e residente in Garbagna Novarese -
Via Matteotti n. 59/A - in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di
Garbagna Novarese (NO), il quale dichiara di agire nel presente atto
esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune presso cui
per la carica elegge domicilio e che rappresenta (C.F. e P.I. 00423600030);

=====**E**=====

- il Comune di Caltignaga, legalmente rappresentato dalla Sig.ra GARONE
dott.ssa Raffaella, nata a Novara il 09/06/1962 e residente in Caltignaga
(NO) in Via Novara n. 11, in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di

Caltignaga (NO), la quale dichiara di agire nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune presso cui per la carica elegge domicilio e che rappresenta (C.F. e P.I. 00304840036);=====

===== E =====

- il Comune di Mandello Vitta, legalmente rappresentato dal Sig. PASTORE dott. Aldo, nato a Vicolungo il 12/03/1951 e residente in Casaleggio Novara (NO) in Strada per Mandello n. 22, in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Mandello Vitta (NO), il quale dichiara di agire nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune presso cui per la carica elegge domicilio e che rappresenta (C.F. 80005350030 e P.I. 00417250032) =====

===== E =====

- il Comune di Vespolate, legalmente rappresentato dal Sig. MIGLIAVACCA dott. Pierluigi, nato a Novara il 13/09/1955 e residente in Vespolate (NO) in Via dei Mille n. 35, in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Vespolate (NO), il quale dichiara di agire nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune presso cui per la carica elegge domicilio e che rappresenta (C.F. e P.I. 00433300035) =====

===== PREMESSO =====

- che i Comuni di Garbagna Novarese, di Caltignaga, di Mandello Vitta e di Vespolate nell'ambito delle forme associative e di collaborazione tra Enti, previste dall'art. 30 del D.Leg.vo 267/2000 (TUEL), intendono addivenire

alla gestione del servizio in forma associata per il funzionamento del reciproco Ufficio di Segreteria Comunale; =====

- che l'art. 98, comma 3 del D.Leg.vo 267/2000 consente espressamente ai Comuni di stipulare convenzioni per l'Ufficio di Segretario Comunale, nonché in base all'art. 10 del DPR 465/1997 sono state espresse le direttive per i Comuni nei casi di convenzionamento per il servizio di segreteria in ordine alla titolarità della sede convenzionata, alla nomina e revoca del Segretario, oltre che alla ripartizione degli oneri economici e alla disciplina del servizio; =====

- che il Consiglio di Amministrazione dell'Ex-Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazione n.150 del 29.7.1999, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di Segreteria comunale; =====

- che con deliberazioni n.135 del 25.5.2000 e n.164 del 27.7.2000 ha espresso alcune linee di indirizzo in merito alla costituzione delle Convenzioni medesime; =====

- che con deliberazione n. 113 del 2.5.2001 è stata fornita una interpretazione autentica della precitata deliberazione n.150 del 1999; =====

-che con deliberazione n. 270 del 6.9.2001 ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla natura del provvedimento dell'Ex-Agenzia nel caso di riclassificazione a seguito dell'avvenuto convenzionamento;=====

-che con deliberazione n. 17 del 5.2.2003 è stata introdotta una modifica alla precedente deliberazione n. 150 del 1999;=====

- che il Comune di Vespolate con deliberazione di Consiglio Comunale n. del , dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lvo 267/00, ha provveduto all'approvazione del presente atto di convenzione.=====

Tutto ciò premesso, volendosi ora determinare le norme e le condizioni che debbono regolare la convenzione di che trattasi, i predetti comparenti, previa ratifica e conferma della narrativa precedente, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue. =====

====ART. 1 – OGGETTO E SCOPO DELLA CONVENZIONE=====

1. – I Comuni di Garbagna Novarese, di Caltignaga, di Mandello Vitta e di Vespolate, nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, comma 3 del D.Lgs. 267/00, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 4.12.1997 n. 465, stipulano la presente convenzione per gestire, in forma associata il servizio di Segreteria comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di Statuto, di regolamento o di provvedimento dei Sindaci od in base ad altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario.=====

===== ART. 2 – COMUNE CAPO CONVENZIONE=====

1. – Come già evidenziato nella parte narrativa precedente del presente atto il Comune Capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto viene individuato nel Comune di Garbagna Novarese, presso il quale viene fissata la sede del servizio dell'ufficio di Segreteria convenzionata.=====

2. – Il Sindaco del suddetto Comune è titolare della competenza per la nomina e la revoca del Segretario Comunale, nei casi previsti dagli artt. 99 e

100 del D.Lgs. 267/00, nonché delle fattispecie previste dall'art. 15 del DPR 4.12.97 n. 465.=====

3. – La nomina dovrà essere effettuata d'intesa con i Sindaci dei Comuni di Caltignaga, di Mandello Vitta e di Vespolate.=====

4. – Il Segretario Comunale titolare della Segreteria convenzionata, sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari Comunali, nonché nel rispetto delle direttive emanate in merito dall'Ex-Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali.=====

5. – In sede di prima attuazione della convenzione si conviene con il Segretario già attualmente in servizio, quale titolare della Segreteria convenzionata dei Comuni di Garbagna Novarese, di Caltignaga e di Mandello Vitta che venga automaticamente a ricoprire, stante anche l'assenza di un segretario titolare presso il Comune di Vespolate, l'incarico di titolare della presente Segreteria convenzionata, previo rilascio di apposito nulla-osta da parte del Ministero dell'Interno, Ex-Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali. La costituzione della convenzione si formalizza con l'accettazione dell'incarico da parte del Segretario Comunale; =====

6. – In caso di revoca qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino uno solo dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art.15 comma 5, II cpv. del DPR 465/97, sarà curata dall'Ente interessato; in tal caso, il Sindaco del Comune non ricoprente il ruolo di capo-convenzione, espletata la procedura di cui al precedente capoverso, richiederà formalmente al Sindaco di Garbagna Novarese nella sua veste di Comune Capo Convenzione, l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione

documentale del regolare espletamento della suddetta procedura;=====

7. – Il Sindaco del Comune Capo Convenzione, sentiti i Sindaci dei Comuni di Caltignaga, di Mandello Vitta e di Vespolate, provvederà altresì:=====

a) ad indicare alla competente Ex-Agenzia il Segretario supplente, per i casi di assenza del Segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità o in ogni altro caso di assenza superiore a 6 mesi;=====

b) a richiedere e/o ad indicare all’Ex-Agenzia il Segretario supplente nei casi di assenza del Segretario titolare non rientrante nella fattispecie di cui al precedente capoverso, ove sussista la necessità di effettiva sostituzione;=====

c) ad autorizzare il Segretario Comunale per lo svolgimento di ulteriori incarichi.=====

=====ART. 3 – RAPPORTO DI LAVORO=====

1. Il Segretario Comunale, dipendente dell’Ex-Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, instaura un rapporto funzionale di servizio con i Sindaci dei Comuni di Garbagna Novarese, di Caltignaga, di Mandello Vitta e di Vespolate. Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo Convenzione.=====

2. Competeranno quindi al Sindaco del Comune Capo Convenzione l’applicazione degli istituti giuridici quali i congedi ordinari e straordinari

nonché l'attivazione di tutti i rapporti previsti con l'Ex-Agenzia Autonoma secondo la vigente disciplina normativa.=====

=====ART.4 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO=====

1. – A tal fine, il Segretario Comunale, nell'assumere il servizio convenzionato, presterà la propria opera di servizio continuativo in ognuno dei Comuni di cui sopra per il raggiungimento degli obiettivi delle rispettive Amministrazioni comunali, assicurando la propria presenza ordinaria presso le segreterie dei singoli Comuni, secondo concrete modalità di svolgimento del servizio determinate in accordo con i Sindaci.=====

2. – Al Segretario, compete, altresì, previi accordi diretti con i Sindaci interessati, disimpegnare tutte le incombenze relative all'esercizio delle sue funzioni anche di natura non ordinaria come l'assistenza agli organi.=====

3. – In caso di concomitanza di impegni, si terrà conto delle necessità obiettive di ciascuno degli Enti interessati. =====

4. – Resta, comunque, in capo al Segretario medesimo la facoltà di articolare in modo flessibile ed in armonia con l'assetto organizzativo degli Enti convenzionati il proprio calendario di presenze secondo valutazioni autonome in funzione del soddisfacimento delle esigenze operative dei diversi Enti. =====

=====ART.5 – COLLEGIO DEI SINDACI=====

1. – Ai fini di garantire in maniera efficace e funzionale l'attuale struttura convenzionata, viene formalizzata la costituzione del Collegio dei Sindaci, composto di diritto dai quattro medesimi Sindaci pro-tempore dei Comuni contraenti, come organo di consultazione e di verifica per ogni singolo

Comune ed in particolare nel caso di nomina e di revoca del Segretario Comunale. =====

===== ART. 6 – EMOLUMENTI E RIPARTO SPESE =====

1. – I Comuni contraenti concorreranno proporzionalmente nella misura percentuale di partecipazione pari rispettivamente al 40% (Comune di Garbagna Novarese), al 20% (Comune di Caltignaga), al 20% (Comune di Mandello Vitta) e al 20% (Comune di Vespolate) a sostegno delle spese complessive derivanti dall'erogazione degli emolumenti e dei conseguenti assegni dovuti al Segretario Comunale, al quale compete per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i quattro Comuni di cui sopra il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali.=====

2. – È inoltre compreso il riparto delle spese riferite alla partecipazione di detto Segretario a convegni, giornate di studio, seminari attinenti a detta attività professionale che saranno autorizzate dal Comune di Garbagna Novarese. =====

3. – Al fine di garantire la dovuta erogazione degli emolumenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad istituti ed enti previdenziali ed assistenziali il Comune di Garbagna Novarese si obbliga, quale Comune Capo Convenzione, all'anticipazione e al pagamento mensile degli stessi, comprese le spese dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del Segretario titolare, predisponendo nella parte passiva del proprio bilancio annuale, gli stanziamenti relativi e nella parte attiva del medesimo bilancio la previsione

della somma che si presume di riscuotere dal Comune di Caltignaga, dal Comune di Mandello Vitta e dal Comune di Vespolate.=====

4. – Resta, altresì, a carico del Comune Capo Convenzione l'anticipazione di ulteriori oneri derivanti da norme di legge o contrattuali che prevedano l'applicabilità di istituti economici anche retroattivi con riferimento al periodo di vigenza della convenzione. =====

5. – Il Segretario Comunale, in assenza di regolari servizi pubblici che collegano i quattro Comuni nonché per un'economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, viene autorizzato ad utilizzare la propria autovettura per i trasferimenti che dovrà effettuare per raggiungere dal Comune Capo Convenzione rispettivamente il Comune di Caltignaga e viceversa, il Comune di Mandello Vitta e viceversa e il Comune di Vespolate e viceversa. La liquidazione ed il pagamento delle relative spese saranno effettuate sulla base dell'indennità chilometrica stabilita dalle vigenti disposizioni e previa esibizione della relativa richiesta contenente la dichiarazione dei chilometri percorsi. Tali spese saranno assunte a carico dei singoli Comuni di Caltignaga, di Mandello Vitta e di Vespolate per quanto di rispettiva competenza.=====

6. – Ciascun Comune provvederà, invece, alla liquidazione ed al pagamento delle voci variabili della retribuzione, quali i diritti di segreteria e la retribuzione di risultato, nei limiti stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.=====

7. – Restano a carico dei singoli Comuni convenzionati gli oneri relativi alla quota di competenza del Fondo finanziario di Mobilità di cui all'art. 102 comma 5 del TUEL 267/00 nonché il rimborso delle spese di missione o di

trasferta effettuate per conto dei singoli Comuni nei limiti e secondo le modalità previste dalle disposizioni legislative vigenti nel tempo.=====

8. – In particolare, i diritti di Segreteria spettanti al Segretario comunale, per l'attività di rogito di cui agli artt. 87 e 89 del TULCP 4.2.1915, n. 148 nonché di cui all'art. 97, comma 4, lettera c) saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune trimestralmente. Annualmente occorrerà procedere alla verifica cumulativa tra i quattro Comuni dei suddetti atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale di un terzo dello stipendio di godimento ai sensi della legge.=====

Nel caso di raggiungimento e superamento del tetto massimo liquidabile, con la sommatoria dei diritti dei quattro Comuni, occorrerà procedere ad una rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della somma percepita in eccedenza da parte del Segretario Comunale. In tal caso si dovrà tenere conto, nel computo della medesima rideterminazione, delle percentuali di compartecipazione delle tre amministrazioni comunali, alle spese per la retribuzione del Segretario, così come stabilito dal presente articolo.=====

===== ART. 7 – GARANZIE =====

1. – A garanzia dell'esatto adempimento dei reciproci obblighi derivanti dalla sottoscrizione della presente convenzione, il Comune di Garbagna Novarese provvede all'anticipazione, in via ordinaria e continuativa, degli emolumenti mensili spettanti al Segretario Comunale di cui al precedente articolo e i quattro Comuni si obbligano in particolare rispettivamente a quanto appresso indicato:=====

a) – il Comune di Garbagna Novarese provvederà alla trasmissione al Comune di Caltignaga, al Comune di Mandello Vitta e al Comune di Vespolate:=====

* entro 30 (trenta) giorni prima del termine legale dell'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto previsionale della spesa riferita agli emolumenti del Segretario Comunale dovuti per legge nel corso dell'anno di riferimento; =====

* entro 30 (trenta) giorni prima del termine legale dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio di riferimento, del rendiconto della spesa sostenuta per la corresponsione di tutti gli emolumenti del Segretario Comunale dovuti per legge e/o provvedimenti nel corso dell'anno di riferimento; =====

b) – il Comune di Caltignaga, il Comune di Mandello Vitta e il Comune di Vespolate per quanto di rispettiva competenza provvederanno nel corso dell'anno, sulla base del rendiconto previsionale della spesa presunta per la corresponsione degli emolumenti al Segretario Comunale, al pagamento con scadenza semestrale delle proprie quote parte di acconto compensate al 50%, nonché entro la data di approvazione del conto consuntivo dell'esercizio di riferimento, al pagamento a saldo della spesa sostenuta dal Comune di Garbagna Novarese sulla base del rendiconto di tale spesa trasmesso dallo stesso Comune, obbligandosi, altresì, su attestazione dei propri Responsabili del Servizio finanziario e dando ampio mandato ai Tesorieri, in forza della presente convenzione, al pagamento di detta spesa.=====

2. Qualora comunque la situazione del Comune Capo Convenzione lo

richieda, dovranno essere corrisposti al Comune di Garbagna Novarese degli acconti ulteriori nel corso dell'anno, salvo conguaglio finale.=====

3. Qualora il Comune di Caltignaga e/o il Comune di Mandello Vitta e/o il Comune di Vespolate non provvedano ai pagamenti delle proprie quote riferite agli emolumenti del Segretario Comunale, sia di alcuna delle rate semestrali che della rata in un'unica soluzione a saldo, dette somme potranno essere riscosse dal Comune di Garbagna Novarese nella forme previste dall'art.3 del T.U. approvato con DPR 15.5.1963, n. 858 sentito il Collegio dei Sindaci di cui all'art. 5 della presente convenzione, fermo restando che eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere comunicate per iscritto al Comune Capo Convenzione entro il termine perentorio di giorni 20 dal ricevimento della richiesta del saldo.=====

===== ART. 8 – DIRITTO DI ACCESSO =====

1. – A garanzia dell'esatta applicazione della presente convenzione, il Collegio dei Sindaci avrà libero accesso presso ogni rispettivo Comune, provvedendo in ordine: =====

a) – alla generale verifica dell'osservanza dei reciproci impegni; =====

b) – all'esatta previsione in bilancio delle reciproche spese; =====

c) – all'apposizione del "visto" per accettazione, previa verifica ed attestazione della regolarità delle spese sostenute di cui all'art. 6, commi 1 e 2 della presente convenzione;=====

d) – al tempestivo pagamento delle quote e debito, secondo l'osservanza del disposto di cui all'art. 7, comma 1 della presente convenzione.

=====ART.9 - DURATA E CAUSE DI SCIoglimento=====

1. – Il termine di durata della presente convenzione viene fissato al 31.12.2014 a decorrere dal 01.01.2014. Al termine del suddetto periodo gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo, assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente convenzione alle medesime od a mutate condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine finale della convenzione, la stessa viene a cessare ed il Segretario Comunale verrà a ricoprire automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo Convenzione.=====

2. – La convenzione potrà essere sciolta in qualunque momento mediante recesso unilaterale dalla medesima, prima della sua scadenza naturale, previa approvazione di deliberazione in tale senso da parte di uno dei Comuni convenzionati. La cessazione degli effetti giuridici avrà luogo, in tale fattispecie, decorsi 30 giorni dalla data di approvazione della deliberazione di cui sopra.=====

3. – La convenzione potrà, altresì, essere sciolta in qualunque momento, con la decorrenza concordata tra i quattro Comuni, in caso di accordo consensuale deliberato dal Consiglio comunale dei rispettivi Enti.=====

4. – In caso sia di recesso unilaterale che per scioglimento consensuale saranno applicate le disposizioni delle deliberazioni n.150 del 15.7.1999 e n.113 del 2.5.2001 emanate dal Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Ex-Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali. Nei suddetti casi i Sindaci avranno la possibilità di definire d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare della sede, in quale Comune facente parte della convenzione il Segretario dovrà essere nominato. Ove non si giunga ad un apposito accordo tra i Sindaci e il

Segretario, quest'ultimo conserverà la titolarità del Comune Capo Convenzione. Della scadenza naturale e di quella anticipata dovrà essere data comunicazione alla Ex-Agenzia, di cui alla legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 7 commi 31 ter – 31 octies.=====

=====ART.10 – CLASSE DELLA CONVENZIONE=====

1. La presente convenzione è classificata in classe 3^a (terza) ovvero con popolazione compresa tra i 3000 e 10000 abitanti, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario Comunale.=====

=====ART.11 – NORMA DI CHIUSURA=====

1. – Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un automatico rinvio alle norme di legge e di regolamento vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dall'Ex-Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché infine alle norme contenute nel CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali.=====

2. – La presente convenzione, regolarmente firmata dai Sindaci e corredata dalle deliberazioni di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni di Garbagna Novarese, di Caltignaga, di Mandello Vitta e di Vespolate verrà inviata, a norma dell'art.10 del DPR. 4.12.1997 n. 465, a cura del Comune Capo Convenzione, alla sezione regionale del Piemonte dell'Ex-Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo, di cui alla legge 20 luglio 2010, n. 122, art. 7, commi 31 ter – 31 octies.=====

Letto, confermato e sottoscritto.=====

Il Sindaco del Comune Capo Convenzione di Garbagna Novarese=====

Rag. Davide MILANESI

Il Sindaco del Comune di Caltignaga=====

Dott.ssa Raffaella GARONE

Il Sindaco del Comune di Mandello Vitta=====

Dott. Aldo PASTORE

Il Sindaco del Comune di Vespolate=====

Dott. Pierluigi MIGLIAVACCA

Gruppo Consigliare "Insieme per migliorare"

Punto n. 4 dell'o.d.g. del Consiglio Comunale del 28/1/2013.

Noi al documento presentato proponiamo un emendamento o integrazioni di completamento e precisamente:

*-al punto **DATO ATTO** che alla spesa relativa al servizio di segreteria Comunale aggiungere "quantificata con i costi odierni a Euro" vi concorrono i Comuni convenzionati proporzionalmente e al 20% (Comune di Vespolate) e poi aggiungere " con un servizio da prestare presso il Comune di Vespolate di ore ... settimanali e assicurando la presenza ai Consigli Comunali anche nelle ore serali "*

Inoltre, a livello di solo Comune di Vespolate a prescindere dalla persona che dovrà svolgere l'incarico di Segretario Comunale, bisognerà mettere in atto i servizi, che tempo addietro, abbiamo già avuto modo di segnalare ed evidenziare.